



Delibera n. 30/2014, Verbale CdA n. 06/14

Oggetto: approvazione della Convenzione Quadro tra l'INAF e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, pubblicato nella G.U. del 19 giugno 2003, n. 140, in particolare gli artt. 3, comma 1, lett. a) e 17, comma 1, lett. a);
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;
- VISTI** gli artt. 24, comma 1, e 27, comma 1, dello Statuto dell'INAF, entrato in vigore il 1° maggio 2011;
- VISTO** il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, approvato con propria deliberazione n. 44/2012 del 21 giugno 2012, entrato in vigore il 23 luglio 2012 e successivamente modificato con proprie deliberazioni n. 84/2013 del 19 dicembre 2013 e n. 07/2014 del 19 febbraio 2014;
- VISTO** il Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004;
- MESSO IN RILIEVO** che l'INAF e l'INFN intrattengono da tempo proficui rapporti di collaborazione scientifica che hanno consentito la realizzazione di importanti iniziative e progetti e sono impegnati nello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, nonché nella incentivazione e formazione di gruppi misti di ricerca, finalizzati a promuovere e ad incrementare l'interscambio di conoscenze scientifiche e tecnologiche;
- RAVVISATO** l'interesse comune all'Istituto Nazionale di Astrofisica e all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare a proseguire la collaborazione intrapresa e a dotarsi di efficaci strumenti per il coordinamento delle rispettive attività istituzionali e per la migliore realizzazione dei programmi scientifici;
- PRESA VISIONE** del testo della Convenzione Quadro;
- TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 3 della succitata Convenzione, l'INAF e l'INFN, per il miglior coordinamento delle attività nei settori di reciproco interesse, istituiranno un Comitato permanente paritetico di raccordo di quattro membri nominati, due per parte, dai rispettivi Presidenti entro trenta giorni dalla stipula della Convenzione;
- DATO ATTO** che, per lo svolgimento di ciascun programma comune di ricerca, le Parti stabiliranno di volta in volta, attraverso specifici Accordi di Programma, le forme di collaborazione, le risorse umane, strumentali e finanziarie messe reciprocamente a disposizione;

GFB

49.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Generale e del Direttore Scientifico per gli aspetti di rispettiva competenza;

ACCERTATO che la suddetta Convenzione non comporta oneri diretti a carico del bilancio dell'Ente;


DELIBERA

con voto unanime dei presenti, espresso nei modi di legge:

- di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale, la Convenzione Quadro tra l'INAF e l'INFN;
- di conferire mandato al Presidente in ordine alla sottoscrizione della Convenzione in questione ed alla successiva individuazione dei due membri INAF che entreranno a far parte del Comitato permanente paritetico di raccordo .

Roma, 19 giugno 2014

Il Segretario



Il Presidente



**CONVENZIONE QUADRO TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI
FISICA NUCLEARE E L'ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA**

PREMESSO CHE

- l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è Ente Pubblico nazionale di Ricerca che, in base al proprio Statuto, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa; l'attività di ricerca è basata sull'uso di apparati di rivelazione di particelle installati su macchine acceleratrici per studiare i processi ivi prodotti, oppure installati in laboratori sotterranei, su vettori spaziali o in altri specifici ambienti, per studiare fenomeni naturali di fisica astroparticellare;
- nel perseguimento della propria missione, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare collabora con Università e con enti di ricerca nazionali, internazionali e stranieri, stipula Convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali, avvia, coordina e realizza progetti finalizzati alla costruzione e all'utilizzo di grandi apparecchiature, promuove il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite in campi interdisciplinari di interesse diffuso e in settori industriali;
- l'Istituto Nazionale di Astrofisica è Ente pubblico Nazionale di Ricerca che, in base al proprio Statuto, promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia e

LM

dell'astrofisica, sia in collaborazione con le Università che con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri; progetta e sviluppa tecnologie innovative e strumentazione d'avanguardia per lo studio e l'esplorazione del Cosmo; favorisce la diffusione della cultura scientifica grazie a progetti di divulgazione dell'Astronomia che si rivolgono alla Scuola e alla Società;

- le due Istituzioni intrattengono da tempo proficui rapporti di collaborazione scientifica e che hanno consentito la realizzazione di importanti iniziative;
- l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Istituto Nazionale di Astrofisica hanno interesse a proseguire la collaborazione intrapresa e a dotarsi di efficaci strumenti per il coordinamento delle rispettive attività istituzionali come sopra definite, per la migliore realizzazione di programmi scientifici di comune interesse;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito, INFN) con sede legale in Frascati, Via Enrico Fermi n. 40, in persona del suo Presidente Prof. Fernando Ferroni, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13271 del 25 giugno 2014

E

L'Istituto Nazionale di Astrofisica (di seguito, INAF) con sede legale in Roma, Viale del Parco Mellini n. 84, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Giovanni Fabrizio Bignami, a ciò autorizzato con



deliberazione n. 30 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 giugno 2014;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

1.1 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

2.1 – Per lo svolgimento di ciascun programma comune di ricerca le Parti stabiliscono, attraverso specifici Accordi di Programma, le forme di collaborazione, le risorse umane, strumentali e finanziarie messe reciprocamente a disposizione.

ART. 3

3.1 – Per il miglior coordinamento delle attività nei settori di reciproco interesse, le Parti istituiranno un Comitato permanente paritetico di raccordo (nel seguito, Comitato) di quattro membri nominati, due per Parte, dai Presidenti delle Parti entro trenta giorni dalla stipula della presente Convenzione.

3.2 – Il Comitato, in particolare, ha il compito di:

- procedere ad un regolare scambio di informazioni e notizie sulle attività di reciproco interesse in ambito nazionale ed internazionale;
- proporre alle Parti idonee misure per il coordinamento delle attività di reciproco interesse dei due Enti;
- proporre iniziative comuni per la pubblicizzazione e lo sfruttamento scientifico dei risultati dei programmi congiunti.



3.3 – Le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato sono stabilite in apposito allegato (all. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

3.4 – Le proposte avanzate dal Comitato ai sensi del precedente articolo 3.2 ed approvate dalle Parti potranno formare oggetto degli Accordi di cui al precedente articolo 2.1.

ART. 4

4.1 – Ciascuna Parte, salvo quanto di volta in volta diversamente ed espressamente stabilito, ha la libera disponibilità delle conoscenze tecnologiche acquisite nel corso delle attività di cui alla presente Convenzione, fatta eccezione di quelle preesistenti, detenute da una Parte e messe a disposizione dell'altra per lo svolgimento di attività congiunte.

4.2 – La proprietà intellettuale e il regime dei diritti di sfruttamento industriale relativi ad eventuali invenzioni e brevetti derivanti dalle attività predette saranno definiti nei relativi Accordi di Programma o in successivi Accordi dedicati sulla base dell'apporto fornito da ciascun Ente.

4.3 – L'INFN e l'INAF si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ad attività svolta in comune o, comunque, utilizzando l'apporto dell'altra.

4.4 – I risultati scientifici delle attività svolte nell'ambito della presente Convenzione saranno resi disponibili alla comunità scientifica tramite pubblicazioni in riviste specializzate ed altri canali di comunicazione (congressi, siti web, etc.).

ART. 5



5.1 – Il personale di una Parte impegnato nelle attività svolte in collaborazione nell'ambito della presente Convenzione Quadro potrà venir associato alle attività dell'altra secondo quanto previsto dalla normativa in vigore presso le due Istituzioni.

5.2 – Ciascuna Parte assicura per il proprio personale il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza individuale e collettiva sui luoghi di lavoro. Il personale di una Parte che si rechi presso i Centri o i Laboratori dell'altra è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti sanitari e di sicurezza in vigore presso la Parte ospitante.

ART. 6

6.1 - La presente Convenzione ha la durata di cinque anni con decorrenza dalla data della stipula e potrà essere rinnovata per un periodo di ulteriori cinque anni mediante consenso scritto delle Parti.

6.2 – Ciascuna Parte può recedere in ogni momento dalla presente Convenzione comunicando tale decisione all'altra Parte con preavviso di sei mesi. Resta inteso che gli eventuali Accordi di Programma in vigore al momento del recesso rimangono validi nei termini in essi previsti.

ART. 7

7.1 – Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti, non definibile in via bonaria o transattiva, in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà competente il foro di Roma.

ART. 8

8.1 – Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o comunque



raccolti, anche verbalmente, in relazione alla presente Convenzione Quadro e agli Accordi di cui all'articolo 2, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla Convenzione e agli Accordi, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula degli stessi. Il trattamento potrà essere effettuato sia in modo cartaceo che elettronico; l'eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici o privati nelle sole circostanze previste dallo stesso Decreto legislativo.

8.2 – Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione e agli Accordi.

8.3 – Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

ART. 9

9.1 – La presente Convenzione è sottoscritta digitalmente dalle Parti secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 241/1990.

ALLEGATO 1

- 1) Il Presidente del Comitato paritetico è nominato congiuntamente dai Presidenti delle due Parti.
- 2) La carica di Presidente dura un anno ed è alternativamente attribuita ai membri di nomina dell'INFN e dell'INAF.
- 3) Il Comitato si riunisce, di regola, almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo richiedano il Presidente o una delle Parti.
- 4) Il Comitato è convocato dal Presidente almeno dieci giorni prima, con avviso inoltrato alle Parti e ai componenti il Comitato, e contenente l'o.d.g..
- 5) Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti e può riunirsi anche in modalità telematica.
- 6) Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente che ne redige sintetico verbale con facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia.
- 7) Il Comitato formula le sue proposte all'unanimità dei presenti; esse sono trasmesse alle Parti a cura del Presidente.
- 8) Ciascuna Parte sostiene le spese conseguenti all'attività dei propri componenti.

L.D.)